



N. 2322-C

Relazione orale

Relatrice **BOLDI**

ALLEGATO

TESTO PROPOSTO DALLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

Comunicato alla Presidenza il 30 novembre 2011

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010

**presentato dal Ministro per le politiche europee
di concerto con il Ministro degli affari esteri
con il Ministro della giustizia
con il Ministro della salute
con il Ministro dell'economia e delle finanze
con il Ministro per il turismo
e con il Ministro, *ad interim*, dello sviluppo economico**

(V. Stampato n. 2322)

approvato dal Senato della Repubblica il 2 febbraio 2011

(V. Stampato Camera n. 4059)

modificato dalla Camera dei deputati il 26 luglio 2011

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 luglio 2011*

ALLEGATO

EMENDAMENTI

*esaminati dalla 14^a Commissione permanente
con indicazione del relativo esito procedurale*

INDICE

Emendamenti al disegno di legge:

– articolo 4	<i>Pag.</i>	3
– articolo 8	»	4
– articolo 9	»	5
– articolo 11	»	6
– articolo 20	»	12

EMENDAMENTI

Art. 4.

4.1

ADAMO, INCOSTANTE, MORANDO

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

Art. 8.

8.1

MENARDI

Decaduto

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: «per un importo superiore al cinquanta per cento» con le seguenti: «per un importo superiore al venti per cento».

Art. 9.**9.1**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

Decaduto

Al comma 1, prima delle parole: «del Ministro per le politiche europee», *inserire le seguenti:* «del Ministro delle politiche agricole e forestali».

9.2

VIMERCATI, SIRCANA, RANUCCI, Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA

Ritirato

Al comma 4, lettera i), dopo le parole: «nella rete internet o altre applicazioni» *aggiungere le seguenti:* «; ai fini della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico ha facoltà di sottoporre a trattamento i dati sul traffico relativi agli abbonati ed agli utenti per la commercializzazione, sempre che l'abbonato o l'utente a cui i dati si riferiscono abbia espresso preliminarmente il proprio consenso, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, della direttiva 2009/136/CE».

Art. 11.**11.1**

BALDINI, GRANAIOLA, MARCUCCI

Decaduto

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«d) all'articolo 37 del codice della navigazione è apportata la seguente modifica:

Dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: "In ogni caso il nuovo concessionario che subentri nel rapporto di concessione ovvero il soggetto che, ad altro titolo, subentri nella titolarità dei beni oggetto della precedente concessione provvede, contestualmente al subentro, al pagamento, in favore del precedente titolare, di un indennizzo corrispondente al valore commerciale dell'azienda. In tal caso, non è dovuto alcun compenso o rimborso eventualmente stabilita nell'atto di concessione, ai sensi dell'articolo 49"».

11.2

BALDINI, GRANAIOLA, MARCUCCI

Decaduto

Sopprimere il comma 2.

11.3

BALDINI, GRANAIOLA, MARCUCCI

Decaduto

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Per incrementare l'efficienza del sistema turistico italiano, riqualificando e rilanciando l'offerta turistica, fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione, è introdotto un diritto di superficie avente durata di quarantacinque anni e disciplinato come segue:

a) il diritto di superficie si costituisce sulle aree inedificate formate da arenili, con esclusione in ogni caso delle spiagge e delle scogliere. Sulle aree già occupate da edificazioni esistenti, aventi qualunque destinazione d'uso in atto alla data di entrata in vigore del presente articolo, ancorché realizzate su spiaggia, arenile ovvero scogliera, salvo che le relative aree non risultino già di proprietà privata, le edificazioni possono essere mantenute esclusivamente in regime di diritto di superficie. La delimitazione dei soli arenili, per le aree inedificate, nonché la delimitazione

delle aree già occupate da edificazioni esistenti, realizzate su terreni non già di proprietà privata, è effettuata, su iniziativa dei Comuni, dalle Regioni, di intesa con l'Agenzia del demanio;

b) il provvedimento costitutivo del diritto di superficie è rilasciato, su richiesta dei soggetti interessati, dalla Regione, d'intesa con il Comune nonché con l'Agenzia del demanio e del territorio, e dalla Regione trasmesso in copia alla Agenzia delle entrate per la riscossione del corrispettivo; le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto le aree di cui al precedente punto a) ed in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono automaticamente sostituite *ex lege* dal diritto di superficie con la stessa durata di cui sopra;

c) il diritto di superficie, così costituito, si mantiene: 1) previo pagamento di un corrispettivo annuo determinato sulla base dei canoni attuali da rivalutare anno per anno secondo l'indice Istat; 2) previo accatastamento delle edificazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, per le edificazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, se le stesse risultano dotate di un titolo edilizio comunale formalmente valido; 3) se acquisito da una impresa, a condizione che l'impresa aderisca a nuovi, congrui studi di settore appositamente elaborati dalla Agenzia delle entrate e che l'impresa risulti altresì regolarmente adempiente agli obblighi contributivi;

d) sulle aree inedificate l'attività edilizia è consentita solo in regime di diritto di superficie e comunque nel rispetto della normativa vigente. Sulle aree in diritto di superficie già occupate da edificazioni esistenti le attività di manutenzione, ristrutturazione, trasformazione, ovvero di ricostruzione delle predette edificazioni sono consentite comunque nel rispetto della normativa vigente.

2-bis. Le edificazioni esistenti ovvero realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo, che risultano in violazione delle disposizioni di cui al comma 2, sono senz'altro acquisite di diritto alla proprietà del demanio ed abbattute in danno di colui che le ha realizzate. Le violazioni alla normativa vigente, incluse quelle di rilevanza penale, commesse su aree costituite da spiagge, arenili e scogliere continuano ad essere perseguite ai sensi della legislazione vigente. Fuori dai casi di cui al comma 2, nulla è innovato in materia di demanio marittimo. Le risorse costituite dai corrispettivi dei diritti di superficie di cui alla lettera b) del comma 2 riscosse dalla Agenzia delle entrate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un Fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere annualmente ripartite in quattro quote, in favore, rispettivamente, della Regione interessata, dei Comuni interessati nonché dell'erario. La misura delle quote è stabilita annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2-ter. A salvaguardia di valori costituzionalmente garantiti, quanto alle esigenze del pubblico uso, l'attuazione delle disposizioni di cui ai

commi 2 e 2-bis deve in ogni caso assicurare il rispetto dell'obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia, anche a fini della balneazione.

11.4

BALDINI, GRANAIOLA, MARCUCCI

Decaduto

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Il Ministro dell'economia e delle finanze affida alle Agenzie del demanio competenti per territorio il compito di individuare, nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tipologie di utilizzo del demanio marittimo di seguito elencate che siano conformi alle norme demaniali, edilizie e ambientali e relativa fascia minima di rispetto, per essere oggetto di diretta alienazione, in deroga alle preventive procedure previste dall'articolo 35 del codice della navigazione:

a) aree del demanio marittimo le cui superfici sono delimitate dal perimetro dei fabbricati che insistono su tali aree a qualsiasi titolo occupate o destinate;

b) aree del demanio marittimo ubicate fra le infrastrutture viarie e di comunicazione e le proprietà private.

2-bis. Le Agenzie del demanio, per le necessarie operazioni ed al fine di rispettare i termini previsti dal precedente comma 2 nonché dal successivo comma *2-novies*, si avvalgono degli strumenti informatici funzionali alla individuazione e gestione del demanio marittimo.

2-ter. Restano esclusi i porti, le aree portuali e le aree su cui insistono strutture o attrezzature soltanto stagionali ovvero manufatti non rientranti in una delle tipologie indicate dall'articolo 01, comma 1, lettere da a) ad f) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494.

2-quater. La determinazione del valore delle singole aree nonché degli eventuali manufatti ivi insistenti rispondenti alle tipologie individuate nel comma 2 è affidata ai tribunali competenti per territorio, attraverso consulenze tecniche d'ufficio, da effettuare su ricorso della Agenzia del demanio competente per lo stesso territorio e non potrà, in ogni caso, essere inferiore ai prezzi indicati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) per il periodo di riferimento.

2-quinquies. Entro trenta giorni dal deposito della consulenza tecnica d'ufficio, per la cui esecuzione e deposito è fissato un termine massimo di venticinque giorni, l'Agenzia del demanio competente per territorio notifica ai proprietari (nel caso di cui al comma 2 lettera a)) ed ai frontisti (nel caso di cui al comma 2, lettera b)), la relativa proposta di acquisto.

2-sexies. Gli atti di alienazione sono stipulati, dall'Agenzia del demanio competente per territorio, entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per esercitare il diritto di prelazione. Ai soggetti di cui al precedente comma *2-quinquies*, per le aree su cui insistono i beni da alienare, è riconosciuto il diritto di prelazione, che è esercitato entro trenta giorni dalla data della notificazione della proposta d'acquisto di cui al precedente comma *2-quinquies*.

2-septies. Se l'interessato rinuncia al diritto di prelazione o scade inutilmente il termine entro il quale il diritto di prelazione deve essere esercitato, le aree, individuate ai sensi del comma 2, lettera *b*), possono essere cedute a terzi analogamente a quelle di cui al comma 2, lettera *a*), previo l'obbligo per l'occupatore di rimettere in pristino lo stato dei luoghi e ferma restando l'applicazione dei relativi indennizzi per tutte le tipologie di occupazione non regolarizzate.

2-octies. La cessione si effettua entro centoventi giorni dalla rinuncia o dalla scadenza del termine per esercitare il diritto di prelazione, attraverso una procedura d'asta, da effettuarsi presso l'Agenzia del demanio competente per territorio e su iniziativa di quest'ultima.

2-novies. Le alienazioni sono effettuate entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al fine di addivenire nel termine indicato alla conclusione delle operazioni previste dal presente articolo, si stabiliscono, fin d'ora, i criteri da utilizzare per la determinazione dei valori di cui ai commi che precedono:

a) la determinazione del valore delle aree nonché dei manufatti su di esse insistenti individuati ai sensi del precedente comma 2, è eseguita prendendo a riferimento i valori medi di mercato indicati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI);

b) per la corretta determinazione dei canoni concessori per i quali occorre prendere a riferimento, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 494/1993, i valori unitari mensili indicati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) restano ferme le previsioni di cui alla legge finanziaria 2007 applicabile a partire dal 1° gennaio 2007;

c) la determinazione degli indennizzi è eseguita sulla base dei valori medi indicati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia del territorio applicati, a decorrere dal 1° gennaio 2007, alle sole superfici di sedime realizzate in difetto di titolo abilitativi.

2-decies. Tutte le spese relative alle consulenze tecniche d'ufficio e quelle connesse e conseguenti all'atto di compravendita, sono a totale carico degli acquirenti che, entro un mese dall'acquisto, provvedono altresì alle necessarie variazioni catastali.

2-undecies. Tutte le entrate derivanti dalla presente disposizione sono versate a favore dello Stato, con le modalità operative che saranno definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2-duodecies. A partire dall'approvazione del presente articolo, il SID (Sistema Informativo Demanio) viene trasferito dal Ministero delle infra-

strutture e dei trasporti alla Direzione centrale dell'Agenzia del demanio che ne curerà la gestione e gli aggiornamenti.

2-terdecies. Contestualmente alle alienazioni, le Agenzie del demanio provvedono ad effettuare le variazioni sui registri di consistenza dei beni demaniali marittimi individuandone i nuovi confini, e ricorrendo, se del caso, alle procedure di cui all'articolo 32 del codice della navigazione.

2-quaterdecies. Dalla attuazione della presente disposizione conseguiranno maggiori entrate, stimare in euro 4.762.626.822, derivanti dalle dimissioni, dalla regolarizzazione dei canoni concessori, dal maggiore gettito IRPEG, dalla applicazione dei tributi locali ICI e TARSU nonché dalla applicazione degli indennizzi per le occupazioni non regolarizzate.

11.5

ARMATO, GRANAIOLA, LEGNINI, MARINARO

Ritirato

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) prevedere criteri per stabilire l'equo indennizzo a favore del concessionario nei casi di revoca della concessione demaniale nei casi previsti dall'articolo 42 del codice della navigazione, e, nei casi di assegnazione ad altro concessionario il riconoscimento di un indennizzo a favore del concessionario uscente da parte del concessionario subentrante, pari al valore commerciale dell'azienda».

11.6

LEGNINI, ARMATO, GRANAIOLA

Decaduto

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «indennizzo del concessionario nei casi di» inserire le seguenti: «assegnazione a terzi ovvero di».

11.7

GRANAIOLA, ARMATO, LEGNINI, MARINARO

Ritirato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 2, restano sospese le procedure di affidamento delle concessioni esistenti».

11.8

GRANAIOLA, ARMATO, LEGNINI, MARINARO

Ritirato

Al comma 6, dopo le parole: «articolo 01, comma 1, lettere», inserire la seguente: «a».

Art. 20.**20.1**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

Decaduto*Sostituire l'articolo 20 con il seguente:***«Art. 20.**

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».

20.2ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO,
MARINARO**Ritirato**

Al comma 1, dopo le parole: «Ministro per le politiche europee», inserire le seguenti: «, del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali».
